

N.I. 62/2023

**Agli Associati Comufficio
Loro Sedi**

Milano, 6 ottobre 2023

Oggetto: Certificazione dei corrispettivi: violazioni tributarie commesse dagli esercenti e possibilità di ravvedimento.

(Decreto-Legge 29.9.23 n. 131, articolo 4).

Vi riportiamo in allegato una Nota di commento sull'argomento in oggetto che ci viene fornita dal nostro Consulente, **Dr. Francesco Scopacasa**.

Come è chiaramente evidenziato nella Nota, è opportuno che i Laboratori e gli esercenti abbiano notizia della **possibilità offerta dalla nuova normativa**, fermo restando che ciascun esercente dovrà **valutare con il proprio consulente**, in relazione al suo caso concreto, l'opportunità di **aderire** alla procedura del ravvedimento e **calcolare la misura** dell'eventuale sanzione da pagare.

Con i migliori saluti.

Segreteria Comufficio

All.

Aderente a



**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.**

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608
Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc





COMUFFICIO
Fondata nel 1945

**Certificazione dei corrispettivi:
violazioni tributarie commesse dagli esercenti e possibilità di ravvedimento.**

(Decreto-Legge 29.9.23 n. 131, articolo 4).

Dr. Francesco Scopacasa

3 ottobre 2023

SOMMARIO

1. Riferimento normativo.
2. Tipologia di violazioni commesse e possibilità di ravvedimento.
3. Periodo di riferimento delle violazioni "ravvedibili".
4. Modalità e condizioni per il perfezionamento del ravvedimento.
5. Vantaggi conseguenti al ravvedimento stabiliti dal decreto n. 131/2023.

1. Riferimento normativo.

Decreto-Legge 29 settembre 2023 n. 131, articolo 4 *(se ne riporta il testo integrale):*

(GU n. 228 del 29-9-2023)

"Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi.

- 1. I contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, possono avvalersi del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.*
- 2. Resta fermo che le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471."*

Il decreto-legge, nel testo così predisposto dal Governo, introduce particolari modalità di ravvedimento per le violazioni tributarie commesse dagli esercenti in materia di certificazione dei corrispettivi. Esso è entrato in vigore il 30.9.2023 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U.) ma, come stabilisce l'art. 77 della Costituzione, dovrà essere convertito in legge dal Parlamento (senza, ovvero con, eventuali modificazioni), entro 60 giorni dalla pubblicazione (*i.e.* entro il 28 novembre 2023); in mancanza di conversione, esso perderà efficacia fin dall'inizio, ma le Camere potrebbero regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito.

Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.**

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc



2. Tipologia di violazioni commesse e possibilità di ravvedimento.

La norma consente agli esercenti di ricorrere alla procedura del "ravvedimento" per le violazioni che sono indicate nei seguenti commi dell'articolo 6 del **decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471**:

Violazioni "ravvedibili" per effetto dell'art. 4 del DL n. 131/2023:		
a) Violazioni stabilite dal D. Lgs. n. 471/1997, art. 6, comma 2-bis		
Violazione	Sanzione	Note
1 Mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, dei dati dei corrispettivi giornalieri, ovvero memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri	per ciascuna operazione, novanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso	La sanzione si applica in caso di Registratore telematico funzionante
2 <i>idem</i>	<i>idem</i>	La sanzione si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento del Registratore telematico e di mancata adozione della procedura alternativa ("registro di emergenza" di cui al punto 5 del provv. AE n. 182017 del 28.10.16)
3 <i>idem</i>	Non si applicano sanzioni	In caso di mancato o irregolare funzionamento del Registratore telematico e adozione della procedura alternativa ("registro di emergenza" di cui al punto 5 del provv. AE n. 182017 del 28.10.16)
4 mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione	sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000	La sanzione si applica per ciascuna ipotesi, in caso di mancato o irregolare funzionamento del Registratore telematico e adozione del "registro di emergenza", se su di esso non constano omesse annotazioni
5 omessa verifica periodica dei Registratori telematici nei termini legislativamente previsti		
b) Violazioni stabilite dal D. Lgs. n. 471/1997, art. 6, comma 3		
1 mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto	Questo comma si riferisce alle violazioni consistenti nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto e al caso del mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali . Pertanto, si ritiene che non dovrebbe attualmente interessare la generalità degli esercenti che sono invece utilizzatori di Registratori telematici .	

Aderente a



Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608
Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc



3. Periodo di riferimento delle violazioni "ravvedibili".

Possono formare oggetto di "ravvedimento" le violazioni commesse nel periodo:

dal	1° gennaio 2022	fino al	30 giugno 2023
-----	------------------------	---------	-----------------------

4. Modalità e condizioni per il perfezionamento del ravvedimento.

La procedura del "Ravvedimento" è stabilita dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e consente all'esercente di effettuare la **regolarizzazione** degli **errori** e delle **omissioni**, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, che hanno costituito le violazioni indicate nel punto 2 che precede, beneficiando della **riduzione della sanzione** che per esse è prevista in via ordinaria, nella **misura decrescente da un ottavo fino ad un quinto del minimo** stabilito dalla legge, in funzione del periodo di tempo trascorso dall'omissione o dall'errore.

Ne consegue che ciascun esercente dovrà valutare con il proprio consulente, in relazione al suo caso concreto, l'opportunità di aderire alla procedura del ravvedimento e calcolare la misura della sanzione da pagare.

5. Vantaggi conseguenti al ravvedimento, stabiliti dal decreto n. 131/2023.

Rispetto alla procedura del ravvedimento stabilita in via ordinaria dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, il nuovo decreto n. 131/2023 aggiunge i seguenti specifici vantaggi:

- a) Gli esercenti possono avvalersi del ravvedimento anche se le violazioni **siano state già constatate** non oltre la **data del 31 ottobre 2023**, a condizione che non siano state già oggetto di **contestazione** alla data del **perfezionamento** del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la **data del 15 dicembre 2023**.

Si ritiene, in proposito, che:

- Per il termine "**constatate**", debba farsi riferimento alla data dell'eventuale Processo verbale di constatazione redatto dagli Organi di controllo in caso di accessi, ispezioni o verifiche presso l'esercizio commerciale;
- Per il termine "**contestazione**", debba farsi riferimento alla data dell'eventuale Atto di contestazione emesso dalla competente Direzione dell'Agenzia delle entrate;
- Per il termine "**perfezionamento**", debba farsi riferimento all'art. 13, comma 2, del D. Lgs. n. 472/1997 che stabilisce che "Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno."

Ne consegue che possono formare oggetto di ravvedimento le violazioni:

- commesse dall'esercente nel periodo dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2023;
- per le quali l'esercente non ha ricevuto alcuna constatazione ovvero l'ha ricevuta entro e non oltre il 31 ottobre 2023;

Aderente a



**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.**

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608
Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc





COMUFFICIO

Fondata nel 1945

- per le quali l'esercente ha perfezionato il ravvedimento con il pagamento della sanzione ridotta entro il 15 dicembre 2023 senza avere ricevuto per esse un Atto di contestazione fino alla data dell'effettuato pagamento.
- b) Resta fermo che le violazioni regolarizzate ai sensi dell'articolo 4 del nuovo decreto n. 131/2023 **non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria** prevista dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Per effetto di quest'ultima norma, in mancanza di tale conferma, in caso di contestazione di **quattro** distinte violazioni, compiute in **giorni diversi**, nel corso di un **quinquennio**, consistenti nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la competente Direzione Regionale delle Entrate, con provvedimento immediatamente esecutivo, avrebbe disposto la **sospensione della licenza** o dell'autorizzazione all'esercizio **dell'attività** ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo **da tre giorni ad un mese** ovvero per un periodo da **un mese a sei mesi** nel caso di importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccedente la **somma di euro 50.000**.

Aderente a



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici
e Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.**

Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151 –
Iscriz. R.E.A. MILANO MI-2596608

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032
segreteria@comufficio.it – www.comufficio.it

Premio E-proc

